



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 28/05/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento, stipulato in data 10/4/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 18/7/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, dell'importo di € 2.375,36, a titolo di "commissioni accessorie", "commissioni finanziarie" e "spese fisse";
- il tutto oltre interessi e spese legali, quantificate in € 320.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la chiara ripartizione, nel contratto, tra costi *up front* e costi *recurring*;
- l'avvenuto rimborso, in sede di estinzione del finanziamento, della somma di € 418,91 a titolo di commissioni per le attività di gestione del prestito, calcolate in "misura proporzionale alla quota di interessi non maturata";
- la non rimborsabilità delle commissioni di accensione del finanziamento, stante la loro natura *up front*; fa in ogni caso presente di aver proposto alla cliente, in sede di riscontro al reclamo, "per fini esclusivamente transattivi" la somma di € 690,30";
- la non rimborsabilità delle provvigioni corrisposte all'agente, stante la natura *up front* dell'attività svolta da quest'ultimo, chiaramente legata "alla fase (addirittura)



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

prodromica alla stipulazione del contratto di finanziamento” (richiama diversi precedenti A.B.F. sul punto);

Riferisce inoltre di aver provveduto a notificare in data 21/2/2020 atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace, convenendo in giudizio la cliente per l'udienza indicata dell'11 novembre 2020, *“al fine di ottenere dal giudice adito pronuncia di accertamento negativo dell'obbligo di corrispondere le somme dallo stesso reclamate e poi oggetto anche del presente ricorso”*.

Ha quindi chiesto all'Arbitro *“di invitare [la] ricorrente ad esprimersi circa la volontà di proseguire o meno nel procedimento arbitrale in conseguenza del fatto che oggi risulta pendente un giudizio avente stesso oggetto. In ogni caso, rigettare il ricorso spiegato da/[la] ricorrente poiché infondato ed illegittimo”*.

Con comunicazione del 20/4/2020, la ricorrente ha dichiarato *“di rinunciare alla replica alle controdeduzioni e [ha chiesto] che il Collegio proceda direttamente alla definizione della controversia”*.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi.

Venendo al merito del ricorso, l'intermediario ha prodotto evidenza della notifica, il 21/2/2020, di un atto di citazione nei confronti della ricorrente "al fine di ottenere dal giudice adito pronuncia di accertamento negativo dell'obbligo di corrispondere le somme [...] reclamate [dalla cliente] e poi oggetto anche del presente ricorso". La ricorrente, nondimeno, con comunicazione del 20/4/2020, ha chiesto "che il Collegio proceda direttamente alla definizione della controversia".

Ciò posto, deve innanzitutto rilevarsi come, nonostante il ricorrente utilizzi denominazioni delle voci di costo ("commissioni accessorie", "commissioni finanziarie" e "spese fisse") non coincidenti con quelle risultanti dal contratto, dagli importi indicati nella richiesta si evinca che la domanda restitutoria concerne le commissioni di accensione, le commissioni di gestione, le provvigioni all'intermediario e le spese di istruttoria, notifica e di rivalsa degli oneri erariali.

Il Collegio ritiene che natura recurring vada ascritta alle "commissioni mutuante accensione" e "commissioni mutuante gestione", siccome voci di costo corrispettive di attività destinate a svolgersi lungo l'intero arco temporale di attuazione del rapporto. Natura up front va invece riferita alle provvigioni soggetti incaricati, nonché alle spese di istruttoria/registro /notifica, in quanto voci di costo riferite alla fase antecedente la stipula del contratto.

Ritiene pertanto il Collegio che, avuto riguardo ai rimborsi effettuati, la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	4,10%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	37,11%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
○	commissioni mutuante accensione (recurring)	€ 1.860,00	€ 1.100,50	€ 690,31	○	○	€ 1.100,50
○	commissioni mutuante gestione (recurring)	€ 1.128,71	€ 667,82	€ 418,90	●	●	€ 418,90
○	provvigioni soggetti incaricati (up front)	€ 1.440,00	€ 852,00	€ 534,43	○	○	€ 534,43
○	spese istruttoria, registro, notifica (up front)	€ 295,00	€ 174,54	€ 109,48	○	○	€ 109,48
●			€ 0,00	€ 0,00	○	○	€ 0,00
●			€ 0,00	€ 0,00	○	○	€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00
		tot rimborsi ancora dovuti					€ 1.744,40
		interessi legali					si

Non è, infine, accoglibile la domanda volta al rimborso delle spese di assistenza difensiva, stante la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.744,40, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI